Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Giovedì, 2 agosto 1934 - Anno XII** **Numero 180**

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Manuel Rivas-Vicuña il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Cile, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, lì 30 luglio 1934 - Anno XII

(9133)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1217.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934, con Protocollo finale e uno scambio di Note di pari data.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934, con Protocollo finale e uno scambio di Note di pari data.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1218.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728, che ha dato approvazione al Protocollo del 4 febbraio 1934 che modifica i termini di durata e di denuncia dell'Accordo italo-ungherese del 23 febbraio 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728, che approva il Protocollo del 4 febbraio 1934 che modifica i termini di durata e di denuncia dell'Accordo italo-ungherese del 23 febbraio 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1219.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347, per la modifica delle tabelle organiche del personale dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347, per la modifica delle tabelle organiche del personale dell'Ispettorato corporativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1220.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 443, concernente proroga dei poteri conferiti al presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per l'ordinamento del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 443, concernente proroga dei poteri conferiti al presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per l'ordinamento del personale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1221.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania e Atti connessi, stipulati in Roma il 5 gennaio 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi tra l'Italia e la Romania stipulati in Roma il 5 gennaio 1934: Trattato di commercio e di navigazione con relativi Protocollo finale e Protocollo speciale, Protocollo concernente la materia ferroviaria, scambi di note relativi all'art. 6 e all'interpretazione dell'art. 12, paragrafo *a*), del Trattato stesso e Convenzione sanitaria veterinaria con relativo Protocollo finale e Dichiarazione annessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1222.

Quantitativo d'olio d'oliva di produzione delle Colonie italiane da ammettere all'importazione nel Regno col trattamento di favore di cui al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 198;
Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 440;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare il quantitativo di olio di oliva da ammettere nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, succitato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quantitativo di olio di oliva di origine dalle Colonie italiane da ammettere all'importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, è elevato a quintali seimila annui.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1223.
Autorizzazione di spese straordinarie per nuove costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100:
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di integrare le autorizzazioni di spesa stabilite dall'art. 2 della legge 1° marzo 1934, n. 384, per le nuove costruzioni e le trasformazioni di navi e spese complementari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle somme stabilite con l'art. 2 della legge 1° marzo 1934, n. 384, sono autorizzate, per il capitolo di parte ordinaria relativo a «Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi, ecc.» iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, le seguenti assegnazioni:

Esercizio 1935-36	L.	20.000.000
» 1936-37	»	167.000.000
» 1937-38	»	167.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1224.
Norme per l'uniforme applicazione dell'art. 10, lett. b), del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle Amministrazioni della guerra e della marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare l'uniforme applicazione dell'art. 10 del decreto stesso;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La indennità spettante, in base alla lettera *b*) dell'art. 10 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, al personale provvisorio, straordinario, avventizio e giornaliero dipendente dai Ministeri della guerra e della marina, deve essere restituita all'Amministrazione nel caso che il salariato, assunto in servizio ad altro impiego di ruolo, ottenga la valutazione, ai fini di pensione, del servizio non di ruolo in relazione al quale l'indennità suddetta venne corrisposta.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo è applicabile anche ai casi di riammissione in servizio di ruolo verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
È data facoltà all'Amministrazione da cui il salariato dipende di consentire che le somme eventualmente dovute in applicazione del decreto stesso siano ricuperate mediante ritenute sullo stipendio in misura inferiore al quinto, ma non al decimo dello stipendio stesso.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1225.
Approvazione della convenzione 4 dicembre 1931, stipulata tra il Regio demanio e la Società Regie terme di Levico-Vetriolo per l'uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale di Levico-Vetriolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, convertito nella legge 27 marzo 1930, n. 285;
Visto il R. decreto 4 dicembre 1930, col quale fu approvata la convenzione 21 ottobre 1930, per l'uso e l'esercizio delle Regie terme di Levico-Vetriolo;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'approvazione della convenzione 4 dicembre 1931, modificativa della precedente 21 ottobre 1930;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la convenzione 4 dicembre 1931, stipulata tra il Regio demanio e la Società Regie terme di Levico-Vetriolo, per l'uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale di Levico-Vetriolo.

Art. 2.

Con decreto Reale, da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e su conforme parere del Consiglio di Stato, verranno approvate le modificazioni, che siano riconosciute necessarie alla convenzione 4 dicembre 1931.

Art. 3.

Alla predetta convenzione 4 dicembre 1931, come a quella originaria del 21 ottobre 1930, stipulata nell'interesse dello Stato, ed alle successive modificazioni, in applicazione del precedente articolo, si rende applicabile la sola tassa fissa di registro di L. 10, con esenzione dai diritti di segreteria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 131. — MANCINI.

N. 82 di repertorio.

Nuova convenzione tra il Regio demanio dello Stato e la Società anonima « Regie terme di Levico-Vetriolo » per l'uso e l'esercizio delle fonti di Levico-Vetriolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentuno (1931) il giorno quattro (4) del mese di dicembre in Roma, in una sala del palazzo del Ministero delle finanze, e precisamente nel Gabinetto del direttore generale del demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, innanzi a me cav. Tosti dott. Carlo di Antonio, nato a Rogliano (Cosenza) e domiciliato in Roma, nella qualità di consigliere nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, a mente dell'art. 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per la contabilità generale dello Stato, con l'assistenza dei signori comm. dott. Raffaele Pulieri fu Mario, nato e domiciliato a Roma, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze; e cav. uff. dott. Enrico de Goyzueta fu Francesco, nato e domiciliato a Roma, capo sezione nel Ministero delle finanze, testimoni a me noti ed idonei ai sensi di legge.

Si sono personalmente costituiti:

da una parte il gr. uff. dott. Valerio Marangoni del fu avv. Giuseppe, nato a Romano d'Ezzelino (Vicenza) e domiciliato a Roma, direttore generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, per conto ed in rappresentanza del Regio demanio dello Stato, all'uopo autorizzato con decreto Ministeriale 3 dicembre 1931-X E. F. che qui si allega in originale sotto la lettera *A*;

dall'altra il sig. avv. Luigi Dentice d'Accadia di Antonio, nato a Napoli e domiciliato a Roma, piazza Sallustio n. 24, nella qualità di consigliere delegato della Società anonima « Regie terme di Levico-Vetriolo » in rappresentanza della stessa Società con sede in Roma, via S. Nicolò da Tolentino n. 2, costituita con atto sei (6) marzo millenovecentotrenta (1930) VIII del notaio in Roma comm. dottor Antonio Russo Ajello, registrato a Roma l'otto (8) stesso mese 1930 al numero 14753, vol. 487 - Ufficio atti pubblici - ed approvato con decreto del Tribunale di Roma del ventisette (27) marzo 1930, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 33 dello statuto sociale.

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto.

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Regio demanio dello Stato concede alla Società anonima « Regie terme di Levico-Vetriolo » l'esercizio dell'Azienda delle Regie fonti demaniali di Levico-Vetriolo, passata dalla proprietà del comune di Levico a quella dello Stato, in virtù del R. decreto-legge 3 ottobre 1929-VII, n. 1873, costituita dalle fonti di acqua minerale nonchè da tutte le proprietà immobiliari e mobiliari di ragione erariale attinenti all'Azienda medesima, il tutto nello stato in cui si trova e con i diritti e gli obblighi stabiliti dal Codice civile nella parte che regola il contratto di locazione, salvo quanto è particolarmente disposto dal presente capitolato.

Art. 2.

Durata della concessione.

La concessione che ha avuto inizio col 15 febbraio 1930, avrà termine il 31 dicembre 1959 senza bisogno di disdetta giudiziale o diffida in forma amministrativa.

Art. 3.

Consegne - Testimoniali di Stato.

Di tutti i beni in concessione, dei quali alla Società esercente è stato già di fatto dato il possesso, sarà al più presto redatto in forma pubblica amministrativa regolare verbale di consegna nonchè saranno redatti i testimoniali di stato di tutte le proprietà corredati dei tipi rappresentativi, in triplice esemplare, firmati dalla concessionaria e dal rappresentante del Regio demanio.

I beni sono consegnati nello stato in cui si trovano, che sarà fatto constatare nel verbale di consegna.

Nello stesso modo, cioè facendone analoga descrizione, con il corredo — ove occorra — dei rispettivi tipi, si procederà alla consegna alla Società esercente di quei beni immobili o mobili di proprietà del Regio demanio, che venissero ad essere compresi nella concessione durante il suo corso.

L'atto di consegna ed i testimoniali di stato costituiranno gli unici elementi di prova della consistenza, entità e condizione dei beni suddetti, delle quali risponde sempre la Società esercente sia durante la concessione sia all'atto della cessazione di questa.

Art. 4.

Corrispettivo.

Quale corrispettivo della concessione spetta al Regio demanio il sessanta per cento (60 %) dell'utile netto dell'esercizio.

L'utile netto dell'esercizio è costituito dall'ammontare dei proventi annui della gestione dell'Azienda data in concessione, depurati di tutte le spese necessarie all'esercizio stesso ed alla manutenzione e del venti per cento (20 %) destinato alla riserva fino all'ammontare di L. 500.000 (lire cinquecentomila) salvo reintegro in caso di prelevamento dal detto fondo di riserva.

L'utile netto sarà determinato in base al bilancio annuale che la concessionaria dovrà presentare al Regio demanio non più tardi del 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Art.5. 5.

Vigilanza del Regio demanio.

I progetti di tutti i lavori ed acquisti di carattere patrimoniale (eccetto i progetti relativi alla ordinaria manutenzione) e le innovazioni di carattere termale concernenti le Regie fonti dovranno riportare la preventiva approvazione dal lato tecnico, artistico, igienico, sanitario e finanziario di apposito Comitato di vigilanza, il quale inoltre è chiamato a dare parere al Ministero delle finanze sui programmi di massima relativi all'indirizzo, all'assetto ed allo sviluppo dell'Azienda.

Il Comitato di vigilanza è composto di un presidente e di quattro membri nominati dal Ministro per le finanze.

Ne fanno parte di diritto il direttore generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, il quale potrà farsi sostituire in caso di impedimento, ed un rappresentante della Società esercente.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato si radunerà con l'assistenza di un segretario ed oltre l'esame dei progetti, avrà il compito di sorvegliare l'esecuzione dei lavori di carattere patrimoniale, di provvedere al loro collaudo ed approvare i conti finali.

Un funzionario del Ministero delle finanze, nominato dal Ministro esercita, nell'interesse del Regio demanio, le funzioni di sindaco presso la Società esercente ed il controllo delle entrate e delle spese.

Egli è però esonerato verso la Società, gli azionisti ed i terzi dalle responsabilità previste dal Codice di commercio e risponde del suo operato esclusivamente verso il Ministro delle finanze.

La Società esercente è tenuta a fornire gratuitamente i locali per l'Ufficio governativo che il Ministero delle finanze potrà istituire in Levico, e quelli per l'esercizio della vigilanza e controllo sulla gestione, convenientemente ammobiliati, riscaldati ed illuminati.

Art. 6.

Azioni della Società.

Le azioni della Società — almeno per il 60 % (sessanta per cento) di quelle messe — debbono essere nominative, al nome di cittadini italiani, di gradimento del Ministro per le finanze.

Il titolare di azioni nominative della Società non può effettuarne la cessione a favore di terzi, ai sensi dell'art. 169 del Codice di commercio, nè sottoporle comunque a vincoli, senza averne conseguita la preventiva autorizzazione scritta del Ministro per le finanze.

Nel caso di dichiarato fallimento di qualcuno dei titolari delle azioni nominative, la Società concessionaria avrà l'obbligo di darne immediata comunicazione al Ministro per le finanze e di riscattare le accennate azioni per modo che permanga in ogni tempo la stabilita misura del 60 % di azioni nominative.

In caso di inosservanza del primo capoverso del presente articolo, il Regio demanio avrà, senz'altro, la facoltà di non riconoscere la cessione o il vincolo e di provocarne poi la nullità; nell'ipotesi poi di inosservanza del disposto del penultimo capoverso, il Regio demanio avrà la facoltà di addivenire alla revoca della concessione ai termini dell'articolo 28, lettera *c)* della presente convenzione.

Art. 7.

Esercizio della gestione - Presentazione del bilancio - Pagamento del corrispettivo - Riserva - Convocazione delle assemblee della Società esercente.

L'esercizio della gestione comincia col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio successivo ad ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione della Società esercente è tenuto a presentare alla revisione ed approvazione del Regio demanio, il bilancio dell'anno precedente prima ancora di sottoporre il bilancio stesso all'approvazione della propria assemblea dei soci.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Società esercente dovrà versare nelle casse e con le modalità che saranno indicate dal Regio demanio, sia la quota di utili a questo spettante sia quella destinata al fondo di riserva, secondo le risultanze del bilancio medesimo.

Il Regio demanio, esaminato il bilancio ove nulla abbia da osservare, provvederà alla sua approvazione dandone notizia al concessionario.

In caso contrario vi apporterà le opportune modificazioni, che saranno del pari comunicate al concessionario. Nella mancanza di comunicazioni entro il 12 marzo di ciascun anno, il bilancio s'intenderà approvato da parte del Regio demanio.

La convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti della Società esercente deve essere preventivamente autorizzata dal Regio demanio.

A tal uopo, la Società esercente comunicherà al Regio demanio l'ordine del giorno sul quale l'assemblea sarà invitata a deliberare. Se entro 30 giorni dalla comunicazione di tale ordine del giorno, il Regio demanio non avrà sollevato eccezioni, s'intenderà come concessa l'autorizzazione.

Le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti della Società esercente relative agli argomenti contemplati negli articoli 154 e 158 numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Codice di commercio debbono essere comunicate al Regio demanio, il quale ha facoltà di annullare quelle che, con apprezzamento insindacabile, ritenga contrarie all'interesse dell'andamento dell'Azienda o, in genere all'Amministrazione dello Stato. Il provvedimento di annullamento dovrà essere comunicato alla Società entro 30 giorni dalla data della partecipazione fatta al Regio demanio. Trascorsi 30 giorni, le deliberazioni prese s'intendono approvate dal Regio demanio.

Nel caso di inadempienza da parte della Società alle disposizioni contenute nei tre precedenti capoversi, del presente articolo, è in facoltà del Regio demanio di revocare la concessione ai sensi del successivo art. 28, lettera *f)*.

Art. 8.

Ritardo nei versamenti - Sanzioni.

In caso di ritardo nell'eseguire in tutto od in parte i versamenti di cui all'art. 7 sulle somme non pagate sarà corrisposto dalla Società esercente al Regio demanio l'interesse annuo pari a quello stabilito a norma del successivo art. 15.

Qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, il Demanio potrà procedere senz'altro al corrispondente incameramento della cauzione alla pronuncia della revoca della concessione prevista dall'art. 28, lettera *a*) della presente convenzione, senza pregiudizio di ogni altro diritto od azione.

La Società esercente non potrà esercitare alcuna azione verso il Regio demanio se prima non avrà giustificato legalmente il pagamento di ogni suo debito per il corrispettivo pattuito di cui all'art. 4.

Art. 9.

Perdite di esercizio.

Se qualche esercizio si dovesse chiudere in perdita, questa sarà compensata mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva e, qualora questo non bastasse, devolvendo a tale scopo la percentuale di utili destinata alla riserva degli anni successivi.

In nessun caso il Regio demanio sarà tenuto a sostenere il carico delle eventuali perdite; per modo che se al cessare della concessione vi fosse una perdita eccedente il fondo di riserva, tale perdita rimarrà ad esclusivo carico della Società esercente.

Il fondo di riserva esistente al cessare della concessione sarà ripartito tra il Regio demanio e la Società esercente nella stessa proporzione degli utili annuali di cui all'art. 4.

Art. 10.

Cauzione.

Si dà atto che la Società esercente, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte ha depositato il 1° marzo 1930 presso la Cassa depositi e prestiti in Roma la cauzione di L. 200.000 (lire duecentomila) in titoli di Stato al valore nominale, come da dichiarazione di pari data distinta dai seguenti numeri: n. 23477 di polizza, n. 26458 di conto, n. 288122 di posizione, n. 24048 ricevuta del tesoriere centrale.

Quando l'Amministrazione demaniale, per conseguire il pagamento totale o parziale di qualche annualità di corrispettivo o l'adempimento di altre obbligazioni risultanti dalla presente convenzione o dalle leggi e regolamenti in vigore, fosse costretta ad incamerare in tutto od in parte la cauzione, questa dovrà essere reintegrata dalla Società esercente nel suo normale ammontare entro un mese dall'invito fattone dall'Amministrazione salva in difetto la facoltà in questa di promuovere la rescissione del contratto a norma dell'art. 28.

Art. 11.

Spese diverse a carico del Regio demanio.

Le spese di amministrazione che in relazione alla gestione normale dell'Azienda e nell'interesse del Regio demanio, sono da questo autorizzate e liquidate, saranno pagate dalla Società esercente, che se ne rimborserà sulle quote annue degli utili spettanti al Regio demanio, prima di eseguire il versamento di cui all'art. 7.

Art. 12.

Spese di carattere discrezionale.

Tutte le spese, attinenti alla gestione, aventi carattere discrezionale, come contributi ad Enti pubblici per beneficenza, partecipazione a congressi, fiere ed esposizioni, festeggiamenti, ecc., per poter essere ammesse come definitive a carico dell'esercizio, devono aver riportato la preventiva approvazione del Regio demanio, in mancanza della quale costituiranno onere esclusivo della Società esercente.

Art. 13.

Manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Società esercente provvederà a carico dell'esercizio e sotto la sua responsabilità alla manutenzione delle proprietà concesse — sia immobili che mobili — comprese le riparazioni ordinarie e straordinarie — anche se dovute a difetto originario di costruzione — necessarie per conservare in perfetto stato le proprietà medesime.

È del pari tenuto a conservare e rinnovare a misura del bisogno ed a spese dell'esercizio, tutte le dotazioni dell'Azienda, macchinario, arredamenti, attrezzi, mobili, materiali di magazzino, di guardaroba, ecc.

La Società esercente è inoltre obbligata a mantenere e far coltivare, a spese dell'esercizio, con la massima cura, i parchi, giardini, viali che fanno parte della proprietà concessa, provvedendo a migliorare le coltivazioni esistenti ed a rinnovare quelle che venissero a mancare.

Le proposte dei lavori e degli acquisti di cui sopra, quando eccedano i limiti dell'ordinaria manutenzione, sono subordinati all'approvazione preventiva del Regio demanio.

Art. 14.

Nuove opere - Miglioramento degli impianti.

Le nuove opere, i nuovi impianti, ed i nuovi acquisti che fossero ritenuti necessari ed utili, di accordo tra l'Amministrazione del Regio demanio e la Società esercente per l'incremento ed il miglioramento dell'Azienda saranno eseguiti a cura della Società medesima che dovrà anticipare le somme necessarie, su progetti e preventivi approvati dal Comitato di vigilanza.

Tali nuove opere, impianti ed acquisti resteranno di proprietà del Regio demanio e le spese relative saranno iscritte nel conto « Anticipazioni al Regio demanio » di cui all'ar. 15.

La Società esercente avrà però la facoltà di non anticipare capitali oltre i limiti della prevedibile potenzialità di ammortamento della quota di utili spettante al Demanio.

Per i lavori ed acquisti di cui al presente articolo, è in facoltà del Demanio di rimborsare in ogni tempo, in tutto od in parte, le somme anticipate dalla Società esercente e non ancora ammortizzate.

Art. 15.

Anticipazioni al Regio demanio.

Tutte le somme anticipate dalla Società esercente a norma degli articoli 11 e 14 saranno iscritte in un conto speciale « Anticipazioni al Regio demanio » ed ammortizzate con la quota utili di parte demaniale.

Sulle suddette somme decorrerà a vantaggio della Società esercente l'interesse pari al saggio ufficiale dello sconto, vigente al 31 dicembre di ciascun anno, aumentato di due punti.

Qualora al termine della concessione il conto « Anticipazioni al Regio demanio » si chiudesse con un credito della Società esercente, il credito stesso sarà saldato in un'unica soluzione, entro sei mesi dal detto termine, salvo il caso di rinnovazione della concessione a favore della Società medesima.

Art. 16.

Diritto di subconcessione o di cessione e di esercizi concorrenti.

È assolutamente vietato alla Società esercente di subconcedere in tutto od in parte o di cedere in qualunque modo a terzi l'esercizio totale o parziale delle sorgenti, degli stabilimenti termali ed annessi, senza il previo consenso scritto del Regio demanio, sotto pena della revoca della concessione, ai termini dell'art. 28, lettera c) della presente convenzione.

Tuttavia per l'esercizio degli alberghi e per il commercio delle acque e degli eventuali prodotti tanto all'Italia quanto all'estero è ammesso il principio che esso possa essere affidato a terzi sempre però col gradimento del Regio demanio e con le debite garanzie.

La Società esercente non potrà inoltre esercitare, nè direttamente nè indirettamente, sia in nome proprio, sia per interposta persona altre Aziende termali di qualsivoglia natura, senza avere riportata al riguardo la preventiva autorizzazione del Regio demanio.

Art. 17.

Utilizzazione di nuove sorgenti.

Quando avvenga la scoperta di nuove sorgenti di acqua minerale nella proprietà demaniale data in concessione, anche se scaturissero naturalmente, non potrà la Società esercente impossessarsene ed usarne senza il consenso del Regio demanio il quale tuttavia ne lascerà l'esercizio alla Società medesima, con le norme ed alle condizioni tutte della presente convenzione.

Per le eventuali spese occorrenti all'utilizzazione della nuova sorgente si applicheranno i criteri di cui all'art. 15.

Art. 18.

Imposte e tasse.

La Società esercente dovrà pagare in proprio le imposte sulla quota utili di sua spettanza.

Le tasse comunali, le imposte e sovrimposte od altre relative all'esercizio dei beni concessi graveranno sull'esercizio.

Le sovrimposte invece che gravano sugli immobili compresi nella concessione saranno a carico del Regio demanio, insieme ad ogni altro onere fiscale presente e futuro inerente agli immobili stessi.

Art. 19.

Tutela contro gli abusi dei terzi.

Verificandosi da parte di terzi innovazioni o servitù o qualunque altro pregiudizio a carico delle proprietà comprese nella concessione, la Società esercente sarà tenuta, a spese dello Stato, non solo ad opporvisi, ma anche a tenerne subito informata l'Amministrazione demaniale, sotto pena, in caso di silenzio o di negligenza, della rifusione dei danni e delle spese.

Art. 20.

Ricerche scientifiche.

Quando di comune accordo tra il Regio demanio e la Società esercente si riconosca l'opportunità o la necessità di far compiere ricerche scientifiche sulle acque minerali o sulle sorgenti, la spesa relativa sarà imputata all'esercizio.

Art. 21.

Cariche sociali - Direzione sanitaria.

La nomina del presidente, del consigliere delegato e del direttore tecnico amministrativo della Società esercente, nonchè quella del capo servizio sanitario saranno subordinate, volta per volta, all'approvazione del Regio demanio.

L'Amministrazione demaniale ha, in ogni tempo, facoltà di chiedere la revoca immediata di tali nomine, senza obbligo di indicarne le ragioni.

Art. 22.

Nomina degli impiegati ed operai.

Spetta alla Società esercente la scelta degli impiegati, degli operai ed inservienti occorrenti pel servizio degli stabilimenti.

Essi dovranno essere di sana costituzione, attivi ed idonei alle mansioni cui saranno preposti.

Al Regio demanio è riservato il diritto di far licenziare dalla Società esercente, per constatata inettitudine o per gravi e giuste lagnanze da parte del pubblico od anche per causa di ordine o di moralità pubblica, quelle persone che si fossero rese immeritevoli della fiducia in esse riposta.

Art. 23.

Pubblicità.

Il programma della pubblicità dovrà essere sottoposto non più tardi del 15 marzo di ciascun anno all'approvazione preventiva del Regio demanio.

Art. 24.

Tariffe.

Le tariffe delle cure predisposte dalla Società esercente, non saranno applicate se non dopo aver riportato l'approvazione del Regio demanio.

Le stesse modalità dovranno osservarsi in caso di varianti.

Art. 25.

Stagione di cura - Rappresentanza locale della concessionaria.

Gli stabilimenti di cura dovranno essere aperti al pubblico non più tardi del 15 giugno e non potranno essere chiusi prima del 30 settembre di ciascun anno.

È obbligo della Società esercente di avere una propria rappresentanza in Levico.

Art. 26.

Servizio igienico-sanitario.

L'organizzazione dei servizi igienico-sanitari negli stabilimenti dovrà risultare da apposito regolamento, che sarà predisposto dal Comitato di vigilanza sentito il capo di servizio sanitario, e dovrà riportare l'approvazione del Regio demanio.

La Società esercente sarà inoltre tenuta ad osservare rigorosamente le prescrizioni che dalle autorità competenti saranno impartite a termine di legge e dei regolamenti sulla Sanità pubblica.

Art. 27.

Interpretazione ed esecuzione del contratto.

I dubbi e le controversie che potranno sorgere circa la interpretazione da darsi ai patti ed alle condizioni della presente convenzione e circa la loro esecuzione, quando non possano essere risoluti di accordo tra il Regio demanio e la Società esercente, saranno deferiti al giudizio del Ministro per le finanze, che deciderà in via definitiva con le norme di cui al 3° comma dell'art. 28.

Art. 28.

Inadempienze e violazioni di patti - Revoca.

Qualora la Società esercente non adempisse o violasse qualcuna delle obbligazioni assunte, il Regio demanio avrà facoltà di adottare a rischio e pericolo, in luogo e per conto della Società medesima, le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del contratto ed il regolare esercizio degli stabilimenti, mettendo contemporaneamente in mora la Società, affinchè entro un congruo termine — che sarà fissato dal Regio demanio caso per caso — abbia a soddisfare gli obblighi assunti od a corrispondere gli eventuali risarcimenti.

Decorso il prefisso termine senza che la Società esercente abbia ottemperato alla ingiunzione fattale, il Regio demanio deferirà senz'altro al giudizio del Comitato di vigilanza che deciderà con l'intervento del rappresentante della Società, per inadempienza o per violazione contrattuale, una penalità non minore di L. 4000 nè maggiore di L. 20.000 oltre il risarcimento dei danni.

Qualora ciò malgrado la Società esercente persistesse nell'inadempienza o nella resistenza contestatale, il Regio demanio deferirà la proposta di revoca della concessione a S. E. il Ministro per le finanze, che deciderà in via definitiva su parere della Commissione di vigilanza, con l'intervento del rappresentante della Società esercente, ed udito il Consiglio di Stato.

Nei casi però in cui la Società esercente:

a) non soddisfi al versamento degli utili di spettanza demaniale o delle somme di cui all'art. 4 nel termine stabilito;

b) non provveda all'esercizio della concessione oppure lo sospenda durante la stagione balneare senza giustificato motivo;

c) eserciti altri stabilimenti congeneri in concorrenza, contravvenendo all'art. 16;

d) non presenti al Regio demanio il bilancio annuale nei termini prescritti dall'art. 7;

e) non adempia all'obbligo del riscatto, a norma del precedente art. 6 secondo capoverso;

f) ometta l'osservanza delle disposizioni contenute nei capoversi 5, 6 e 7 dell'art. 7.

Il Regio demanio, subito dopo trascorso il periodo di costituzione in mora, potrà dichiarare senz'altro revocata la concessione, salvo alla Società esercente la facoltà di ricorrere entro 30 giorni al Ministro per le finanze, che decide in via definitiva con le norme di cui al 3° comma del presente articolo.

Qualora la decisione del Ministro porti all'annullamento della revoca, la Società esercente rientrerà nel possesso degli stabilimenti, con diritto alla resa dei conti della gestione tenuta, nel frattempo, dal Regio demanio, escluso però ogni risarcimento di danni per il fatto della revoca e della conseguente gestione demaniale.

Art. 29.

Effetti della revoca della concessione.

La revoca della concessione importerà di pieno diritto l'incameramento della cauzione da parte del Regio demanio, senza pregiudizio di ogni altro diritto, ragione od azione.

La Società esercente avrà inoltre obbligo di rilasciare subito nella piena disponibilità del Regio demanio tutti i beni relativi alla concessione, comprese le nuove costruzioni, gli impianti ed acquisti di cui agli articoli 13 e 14, salvo il conguaglio delle somme di cui all'art. 15 non ancora ammortizzate.

Art. 30.

Risoluzione della concessione per caso di forza maggiore.

Nel caso che per forza maggiore le sorgenti minerali venissero a mancare o le sorgenti e gli annessi stabilimenti venissero distrutti totalmente od in misura tale da rendere applicabile lo scioglimento del contratto a norma dell'articolo 1578 del Codice civile, la Società esercente dovrà rilasciare nella piena disponibilità del Regio demanio quanto rimanesse dei beni relativi alla concessione, comprese le nuove costruzioni, gli impianti e gli acquisti senza compenso o indennità di sorta e salvo solamente il pagamento delle somme non ancora ammortizzate di cui all'art. 15.

Se invece la concessione debba cessare, prima della scadenza, per altra causa di ordine superiore, senza il concorso di fatto o colpa della concessionaria, il Regio demanio liquiderà a favore della stessa un'indennità globale con esclusione di qualsiasi titolo per lucri cessanti.

Art. 31.

Termine della concessione - Riconsegna.

Al termine stabilito dall'art. 2 la Società esercente dovrà riconsegnare al Regio demanio, in buono stato di manutenzione tutti i beni immobili e mobili ricevuti al principio e durante la concessione, salvo il naturale deperimento.

La riconsegna avrà luogo con le stesse norme prescritte per la consegna dall'art. 3.

Alla fine dell'esercizio, sia per scadenza, sia per decadenza, la Società esercente non potrà per qualsiasi motivo asportare dagli stabilimenti e locali del Regio demanio i mobili, gli attrezzi ed ogni altra cosa di sua proprietà prima che abbia rese le riconsegne di cui sopra, dovendo detti beni considerarsi, da parte del Regio demanio, come una garanzia supplementare a quella stabilita dall'art. 10.

Art. 32.

Elezione di domicilio.

La Società concessionaria elegge domicilio in Roma, in via San Nicola da Tolentino n. 2.

Art. 33.

Spese di contratto e conseguenti.

In conformità dell'art. 4, primo comma, del R. decreto-legge 3 ottobre 1929-VII, n. 1873, la presente convenzione è esente da qualsiasi spesa di stipulazione e conseguenti, dovendosi considerare come fatta nell'interesse dello Stato.

La presente convenzione dovrà essere approvata ai sensi di legge.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di otto fogli di carta, dei quali sono state riempite facciate venticinque (25) e righi venti della ventiseesima fino alla chiusa, e di esso ho data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti e testimoni, meno dell'allegato cui i testimoni e le parti stesse rinunciano meco d'accordo, e nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro voolontà, con me funzionario rogante e testimoni si sottoscrivono.

Firmato: VALERIO MARANGONI fu Giuseppe;
» LUIGI DENTICE D'ACCADIA di Antonio;
» RAFFAELE PULIERI fu Mario, *teste;*
» ENRICO DE GOYZUETA fu Francesco, *teste;*
» TOSTI dott. CARLO di Antonio, *funzionario rogante.*

In conformità dell'originale, constante di otto fogli e di un allegato, ciascuno munito delle firme prescritte, la presente copia autentica del solo atto, escluso l'allegato, viene rilasciata in carta semplice nell'interesse esclusivo dello Stato, a richiesta delle Aziende patrimoniali dello Stato.

Roma, addì 10 marzo 1934 - Anno XII

Il funzionario delegato ai contratti:
TOSTI CARLO fu Antonio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1226.
Coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 25 novembre 1883, n. 1775, (serie 3ª), 24 maggio 1896, n. 191, 23 febbraio 1911, n. 185, e 19 giugno 1913, n. 975, regolanti la fondazione di un Istituto storico italiano con sede in Roma;

Veduti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3011, e 5 agosto 1927, n. 1736, relativi alla istituzione di una Scuola storica nazionale, annessa all'Istituto storico italiano su menzionato;

Veduto il R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1343, contenente disposizioni per l'Istituto storico italiano e la Scuola storica nazionale;

Veduti i Regi decreti 17 maggio 1906, n. 212, 22 novembre 1906, n. 730, 14 giugno 1908, n. 299, 27 dicembre 1908, n. 793, e 9 ottobre 1919, n. 1985, nonchè il R. decreto legge 23 ottobre 1924, n. 1821, riguardanti tutti l'istituzione, la composizione e le finalità del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento;

Veduto il R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, relativo all'istituzione in Roma della Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale suddetto;

Veduto il R. decreto 29 luglio 1933, n. 1043, col quale è stato approvato il nuovo statuto della Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che ha dettato provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare norme per il coordinamento dei suddetti Istituti di studi storici, al fine di adeguare le loro attività alle esigenze politiche e culturali del Regime;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto storico italiano, istituito col R. decreto 25 novembre 1883, n. 1775, (serie 3ª), assume il titolo di « R. Istituto storico italiano per il medio evo ».

Esso ha il compito di provvedere alla pubblicazione delle fonti per la storia italiana dal 500 al 1500.

Art. 2.

È istituito in Roma il « R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea » con lo scopo di provvedere alla raccolta ed alla pubblicazione delle fonti relative all'età moderna e contemporanea, dal 1500 alla Grande Guerra Vittoriosa.

Art. 3.

La Scuola storica nazionale, di cui al R. decreto 31 dicembre 1923, n 3011, assume la denominazione di « Scuola nazionale di studi medioevali » ed è posta alla dipendenza del R. Istituto storico italiano per il medio evo.

La Scuola di storia moderna e contemporanea, istituita in Roma con R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, è posta alla dipendenza del R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea. L'Istituto soprintenderà al funzionamento della biblioteca del Risorgimento, retta da un conservatore nominato mediante concorso per titoli ed esame tra dipendenti statali laureati che rivestano almeno il grado 8° del gruppo *A*, ed in caso di esito negativo mediante concorso tra estranei in possesso dei requisiti prescritti.

La denominazione del posto di « Conservatore della biblioteca, del museo e dell'archivio del risorgimento in Roma », prevista dal ruolo organico del personale di gruppo *A* delle biblioteche governative, di cui alla tabella *F* annessa al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, è sostituita con quella di « Conservatore della biblioteca del Risorgimento ».

Art. 4.

Il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano, istituito con R. decreto 17 maggio 1906, n. 212, è soppresso. Le sue attribuzioni relative alla formazione e sorveglianza dei musei del Risorgimento, nonchè alla illustrazione della storia del Risorgimento, sono deferite alla Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano, conformemente ai fini che la Società stessa persegue.

La Società curerà la conservazione ed il coordinamento dei musei suddetti sì che rispondano a precise finalità patriottiche e culturali e divengano strumenti per le ricerche storiche.

Alla dipendenza della Società stessa sarà posto inoltre il Museo del Risorgimento, attualmente esistente presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento. Esso assumerà il nome di « Museo centrale del Risorgimento » e funzionerà come organo della Società.

Sarà sentito il parere della Società nazionale suddetta nei casi di creazione di nuovi musei del Risorgimento.

Art. 5.

Il R. Istituto storico italiano per il medio evo, ed il R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea sono retti ciascuno da un Consiglio direttivo, composto per entrambi di un presidente e di quattro membri nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Il presidente della Società nazionale per la storia del Risorgimento fa parte di diritto del Consiglio direttivo del R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, quale uno dei cinque componenti di essa.

Ad uno dei cinque membri suddetti è affidata la direzione della Scuola di storia moderna e contemporanea.

Ad uno dei cinque componenti del Consiglio direttivo del R. Istituto storico italiano per il medio evo è affidata la direzione della Scuola nazionale di studi medioevali.

Art. 6.

È istituita in Roma una « Giunta centrale per gli studi storici » con il compito di coordinare l'attività delle Reali deputazioni e Società di storia patria.

La Giunta centrale è composta di un presidente e di quattro membri nominati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per la educazione nazionale.

Oltre i cinque membri suddetti fanno parte di diritto della Giunta centrale i presidenti dei due Consigli direttivi, del R. Istituto storico italiano per il medio evo e del R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, ed il presidente della Società nazionale per la storia del Risorgimento.

Art. 7.

Presso il R. Istituto storico per l'età moderna e contemporanea hanno sede, pur mantenendo la rispettive individualità, il Comitato nazionale per la pubblicazione degli scritti di Giuseppe Mazzini, istituito con R. decreto 13 marzo 1904, n. 124, e la Reale Commissione, nominata a norma della legge 10 luglio 1930, n. 1001, per curare l'edizione nazionale delle memorie autobiografiche, degli scritti e dei carteggi di Giuseppe Garibaldi.

Art. 8.

La Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano avrà sede nei locali del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma.

Fino a che, tuttavia, non saranno compiuti i lavori di completamento dei locali stessi, la Società rimarrà nei locali che occupa attualmente nel Palazzo del Museo di Roma e la cura del Museo centrale del Risorgimento resterà affidata al R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 10.

Entro il 1935, su proposta della Giunta centrale per gli studi storici, il Ministro per l'educazione nazionale provvederà al riordinamento di tutte le istituzioni storiche del Regno, creando eventualmente o sopprimendo Reali deputazioni e Società di storia patria.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934-XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. **1227**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Signora del Rifugio dei miseri peccatori pentiti, in Palermo.

N. 1227. R. decreto 14 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Signora del Rifugio dei miseri peccatori pentiti, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. **1228**.
Dichiarazione formale dei fini di 26 Confraternite della provincia di Torino.

N. 1228. R. decreto 21 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Torino:

1. Bolangero - Confraternita di Santa Croce;
2. Cambiano - Confraternita dello Spirito Santo;
3. Candiolo - Confraternita dello Spirito Santo;
4. Carignano - Confraternita dello Spirito Santo;
5. Carmagnola - Confraternita di S. Rocco;
6. Caselle Torinese - Confraternita di Santa Croce;
7. Castagnole Piemonte - Confraternita di S. Bernardino;
8. Chieri - Confraternita di S. Guglielmo;
9. Chieri - Confraternita del SS. Nome di Gesù e Maria;
10. Druent - Confraternita di Santa Croce;
11. Favria Oglianico - Confraternita di Santa Croce;
12. Front Canavese - Confraternita di S. Marta;
13. Giaveno - Confraternita del SS. Nome di Gesù;
14. None - Confraternita dello Spirito Santo e S. Rocco;
15. Pecetto Torinese - Confraternita del SS. Nome di Gesù;
16. Pianezza - Confraternita del SS. Nome di Gesù;
17. Pianezza - Confraternita di S. Rocco;
18. Poirino - Confraternita della SS. Annunziata;
19. Riva presso Chieri - Confraternita di Santa Croce;
20. Rivoli - Confraternita di Santa Croce;
21. Scalenghe - Confraternita di S. Bernardino;
22. Settimo Torinese - Confraternita di Santa Croce;
23. Trana - Confraternita del SS. Nome di Gesù;

24. Viù - Confraternita del SS. Nome di Gesù;
25. Volpiano - Confraternita della Vergine Immacolata;
26. Pancalieri in Osasio - Confraternita dello Spirito Santo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1229.
Autorizzazione di spese straordinarie per l'aeronautica.

N. 1219. R. decreto-legge 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzato il Ministero dell'aeronautica ad assumere impegni negli esercizi finanziari 1934-35 e seguenti, per la complessiva somma di L. 1.200.000.000 per spese straordinarie relative alla rinnovazione del materiale aeronautico e alla ricostituzione delle scorte.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.
Revoca del sig. Anguissola Giovanni da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1933, n. 3302, col quale il sig. Anguissola Giovanni fu confermato rappresentante del sig. Aldo Biella, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 4 luglio 1934-XII per notaio Fabrello di Milano col quale il sig. Anguissola Giovanni ha rinunziato con effetto dallo stesso giorno al mandato come sopra conferitogli;

Vista la lettera 14 luglio 1934-XII, n. 34993, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Decreta:

Con effetto dal 4 luglio 1934-XII è revocata la nomina del sig. Anguissola Giovanni a rappresentante del sig. Aldo Biella, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 25 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(7232)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.
Nomina del sig. Norzi Gustavo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Foà Roberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Norzi Gustavo di Todros;

Visto il relativo atto di procura 8 gennaio 1934-XII per notaro Belcredi di Torino;

Visti gli altri documenti prodotti nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Norzi Gustavo è nominato rappresentante del signor Foà Roberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 25 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(7234)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 28 luglio 1934-XII è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 30 maggio 1934, n. 1141, che concede facoltà ai Comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli in determinate ore notturne.

(7269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di irrigazione « Roggia Molinara » con sede in Cureggio (Novara).

Con R. decreto 14 maggio 1934-XII, registrato dalla Corte dei conti il 19 luglio successivo, al registro 15, foglio 208, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di irrigazione « Roggia Molinara » con sede nel comune di Cureggio (Novara).

Tale Consorzio di cui fanno parte 111 ditte, con un comprensorio di ettari 45.47.79 è stato costituito, in seguito a domanda della maggioranza dei proprietari, nell'assemblea degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Cureggio.

(7249)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 471 — Data: 9 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Cavelli Ottavio-Pietro fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7115)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 49

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla coolonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	312858	50 —	Alia Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Randazzo (Catania).	Alia Giuseppe fu Vincenzo, *minore sotto la p. p. della madre Papero Maria, ved. di Alia Vincenzo*, dom. a Randazzo (Catania).
»	193274	500 —	Garelli Lia fu Cleto-Giovanni, *nubile*, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Garelli Lia fu Cleto-Giovanni, *minore sotto la p. p. della madre Marchesi Isabella ved. di Garelli Cleto-Giovanni*, dom. come contro.
»	435377	1750 —	*Severini* Antonetta di Luigi, moglie di Tabasso Francesco, dom. a Pescolamazza (Benevento) vincolata.	*Severino* Antonetta di Luigi, moglie ecc. come contro.
3,50 %	636018	196 —	Borelli Giulio-Cesare di *Pompeo*, minore sotto la p. p del padre, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Borelli *Pompeo* fu Giuseppe, dom. a Torino.	Borelli Giulio-Cesare di *Bernardo-Pompeo* minore ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Borelli *Bernardo-Pompeo* fu Giuseppe, dom. a Torino.
»	382717	35 —	Reinarone *Lucia* fu Giuseppe, moglie di Sandretto Giovanni Battista, dom. a Sparone (Torino).	Reinarone *Maria-Lucia* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	537488	175 —	*Marazzo* Irene fu Francesco, ved. di Cesare Mayer fu Pasquale, dom. a Napoli.	*Marrazzo* Irene fu Francesco, ved. ecc. come contro.
»	426223	140 —	Sandretto *Severino* di Antonio, dom. a Pont Canavese (Torino).	Sandretto *Spirito-Serafino* di Antonio, dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio	97003 97004	225 — 75 —	Anderloni *Adriana* fu Virginio, minore sotto la p p. della madre Beduschi Erminia di Langewicz, dom. a Milano. La seconda rendita è vincolata di usufrutto a favore della predetta Beneduschi Erminia.	Anderloni *Adriano* fu Virginio minore ecc. come contro e con usuf. vitalizio come contro.
Cons. 5 %	40607	285 —	Garino *Alberto* fu Giuseppe, dom. a Torino.	Garino *Carlo-Alberto* fu Giuseppe, dom. a Torino.
»	178932	300 —	Gritti Itasi-Italia fu Gabriele, moglie di Gritti Giuseppe fu Baldassare, dom. a Saronno (Milano); con usufrutto vitalizio a Giacummo o Chacon Giovanna detta Anita fu Teresa, moglie di Maciotta *Paolo*, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Giacummo o Chacon Giovanna detta Anita fu Teresa, moglie di Maciotta *Carlo*, dom. a Milano.
»	178933	300 —	Gritti Marta ed Enrica di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di esso Gritti Giuseppe fu Baldassare e Gritti Itasi-Italia fu Gabriele, dom. a Saronno (Milano); con usuf. vital. come la precedente	Intestata come contro, con usufrutto vital. come la precedente.
Cons. 5 % Littorio	77752 77753	60 — 60 —	D'Ambrosio Alberto D'Ambrosio Vincenzo } di Natale, domiciliati a Civitavecchia (Roma)	D'Ambrosio Alberto D'Ambrosio Vincenzo } di Natale, *minori sotto la p. p. del padre*, dom. come contro
3,50 %	161397	35 —	*Ruschetti Giovanni* fu Giovanni, dom. ad Intra (Novara); con usufrutto vitalizio a Bonati *Cecilia* fu Giovanni ved. *Ruschetti*.	*Ruschetta Giovanni-Battista* fu Giovanni, domiciliato ad Intra (Novara); con usufrutto vitalizio a Bonati *Francesca-Cecilia* fu Giovanni ved. *Ruschetta*.
»	174531	80,50	*Ruschetti Giovanni* fu Giovanni, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Bonati *Cecilia* fu Giovanni, ved. di Carlo *Ruschetti*.	*Ruschetta Giovanni-Battista* fu Giovanni, domiciliato a Milano; con usufrutto vitalizio a Bonati *Francesca-Cecilia* fu Giovanni, ved. di Carlo *Ruschetta*.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 % Littorio	31657	390 —	Tabita *Giacomo* di Paolo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Sommatino (Caltanissetta).	Tabita *Giovanni-Giacomo* di Paolo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	35944	150 —	Simonetti Filippo-Giuseppe di *Francesco-Vincenzo*, dom a Casale Monferrato (Alessandria)	Simonetti Filippo-Giuseppe di *Vincenzo-Francesco*, dom. come contro.
Cons. 5 %	298848	20 —	Amerio Amabile	
»	298847	20 —	Amerio Ermenegilda	
»	298846	20 —	Amerio Maria	
»	298844	20 —	Amerio Silvia — di Ermenegildo, minori sotto la p. p. del padre, domiciliati a S. Marzano Oliveto (Alessandria) con usufrutto vitalizio a Rabbino Cristina fu *Giacomo* ved. di Amerio Francesco, dom a S. Marzano Oliveto (Alessandria).	Intestate come contro e con usufrutto vitalizio a Rabbino Cristina fu *Cesare*, ved. ecc. come contro.
»	298849	20 —	Amerio Carolina di Colombo, minore e con usufrutto vitalizio come la precedente.	
»	376441	45 —	Bruno Giuseppina di *Giovanni-Giacomo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cassine (Alessandria).	Bruno Giuseppina di *Giacomo-Alessandro*, minore ecc. come contro.
3,50 %	309696	175 —	*Pulito* Concetta di Luigi, moglie di Volpe Francesco, dom. a Napoli, vincolata.	*Polito* Concetta di Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata
Buono Tes. novennale 7ª serie	1991	Cap. 5.000 —	Robba *Adriana* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Santamaria Enrichetta fu Giambattista, ved. Robba.	Robba *Andrea-Adriano* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	1873	Cap. 3.500 —	*Sturmo* Giuseppe di Giovanni, dom. a Nimis (Udine).	*Sturma* Giuseppe di Giovanni, dom. come contro.
Cons. 5 %	489269	490 —	Nardi Domenico fu Francesco, dom. a Ghedi (Brescia).	Nardi Domenico fu Francesco, ***minore sotto la tutela di Nardi Giovanni fu Giacomo***, dom. come contro.
3,50 %	531576	115,50	Preve *Francesca* di Giuseppe, ved. di Prato Lorenzo-Giovanni, dom. a S. Albano Stura (Como), vincolata.	Preve ***Anna-Giovanna-Francesca*** fu Giuseppe, ved. ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % Littorio	47110	105 —	Gatta Rosa fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre Ciociola Pasqua di Libero, ved. Gatta, dom a Foggia.	Gatta *Maria-Rosa* fu Matteo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	60622	105 —	*Perossoni* Pietro di Pietro, dom. a New York.	*Peressoni* Pietro di Pietro, dom. a New York.
3,50 %	199863	168 —	Delbene *Agostino* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom a Genova e Delbene Antonietta fu *Agostino*, nubile, assente, già dom. a Genova, eredi indivisi della fu Maria Carrarini.	Delbene *Nicola-Innocenzo detto Agostino* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova e Delbene Antonietta fu *Gio-Agostino detto Agostino*, nubile, assente, già dom a Genova, eredi indivisi della fu Maria *o Anna-Maria* Carrarini *o Currarino*
»	781641	227,50	Besucco *Antonietta* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bianchi Catterina fu Sebastiano ved di Besucco Giuseppe, dom. in Argentera (Cuneo), vincolata di usufrutto	Besucco *Maria-Antonietta* fu Giuseppe, minore ecc. come contro, vincolata di usufrutto.
Cons. 5 %	236288	200 —	Ribero Mario fu Mario, dom. a Torino.	Ribero Mario fu Mario ***minore sotto la tutela legale della madre Chiardolo Rosa fu Angelo, ved. di Mancardi Giuseppe***, dom. a Torino.
»	192016	725 —		
»	242741	60 —		
»	192017	180 —		
»	56915	115 —	Greppi *Gino* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Morardet Lucia fu Pietro, ved. di Greppi Pietro, dom. in Angera (Como). Le due ultime rendite sono vincolate di usufrutto.	Greppi ***Giovanni detto Gino*** fu Pietro, minore ecc. come contro. Le due ultime rendite sono vincolate di usufrutto.
Prest. Naz. 5 %	27165	105 —	Intestata come la precedente, libera.	Intestata come la precedente, libera.
Cons. 5 %	96458	3.415 —	Ferraro *Pierina* fu Filippo moglie di *Gallese* Giuseppe, dom. a Torino, vincolata.	Ferraro *Ernesta-Francesca-Maria-Pierina* fu Filippo, moglie di *Gallesi o Gallese* Giuseppe, dom. a Torino, vincolata.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 %	189156	1.214,50	*Murtola Maria* di Giovanni, moglie di Giavotto Innocente *Nicolò*, dom. a Genova, vincolata.	*Mortola Benedetta-Maria* di Giovanni, moglie di Giavotto Innocente-*Giovanni*, dom. a Genova vincolata.
Cons. 5 %	94293	1.500 —	Vautelli Filippo fu Giacomo, dom. a Montenda Po (Torino) ipotecata a favore della signora Mijno *Clementina*, ecc.	Intestata come contro, ipotecata a favore della signora Mijno *Marta-Ernesta-Clementina-Felicita* ecc. come contro.
»	444728	1.380 —	Leone Matilde } di Giuseppe minori sotto	Intestate come contro; con usuf. vital. a Lanera *Maria-Carmela* fu Domenico, nubile, dom. come contro.
»	444729	1.380 —	Leone Rosetta } la p. p. del padre, dom. a Castellana (Bari), con usuf. vital. a Lanera *Carmela* fu Domenico, nubile, dom. a Castellana.	
3,50 %	807789	21 —	Mantovani Gino di *Luigi* minore sotto la p. p del padre, dom. a Latisana (Udine).	Mantovani Gino di *Ausonio*, minore ecc. come contro.
»	187274	1.067,50	Ubertelli *Petronilla* di Giacomo moglie di *Pezzano Giuseppe*, dom. a Borgosesia (Novara), vincolata.	Ubertalli *Rosa-Elisabetta-Petronilla* di Giacomo, moglie di *Sezzano Carlo-Giuseppe*, domiciliato come contro.
»	508293	1.487,50	Sezzano Maria fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p della madre Ubertalli *Petronilla* fu *Giacomo*, ved. Sezzano, dom. a Torino. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Ubertalli *Petronilla* fu Giacomo ved. di Sezzano *Giuseppe*, dom. a Torino.	Sezzano Maria di *Carlo-Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Ubertalli *Rosa-Elisabetta-Petronilla* ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf. vital. a Ubertalli *Rosa-Elisabetta*.
»	508294	297,50		
»	508296	147 —	Fassò Franco di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vital. come la precedente.
»	508298	147 —	Fassò Laura ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7049)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 194

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 4 ottobre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Romagnoli Giovanni fu Emanuele per conto del comune di Piombino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 7, consolidato 3,50 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1874 — Data: 10 marzo 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Rouge Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1025, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1934

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3774 — Data: 13 maggio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Oriani Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 150, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6929)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 164.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.69
Inghilterra (Sterlina)	58.914
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	380.97
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.84
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.58
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.97
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.60
Svezia (Corona)	3.045
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.60
Id. 3,50 % (1902)	84.50
Id. 3 % lordo	64.325
Prestito Conversione 3,50 %	87.225
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.625
Id id. id. 1940	106.55
Id. id. id. 1941	107.075
Id. id. id. 1943	101.30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 165.

Media dei cambi e delle rendite

del 31 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.69
Inghilterra (Sterlina)	58.913
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	380.97
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.85
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.64
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.58
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.975
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.045
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.225
Id. 3,50 % (1902)	84.50
Id. 3 % lordo	64.325
Prestito Conversione 3,50 %	86.925
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.60
Id id. id. 1940	106.60
Id. id. id. 1941	107.025
Id. id. id. 1943	101.35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.625

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.